

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Repertorio contratti n.

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (di seguito anche “**il Committente**”) con sede legale in Genova, Via Balbi 5, CAP 16126, C.F e P. IVA n. 00754150100, PEC protocollo@pec.unige.it, in persona della Responsabile Amministrativa Dott.ssa Carmela Brancati, nata a Genova (GE), il 17/11/1965, C.F. BRNCML65S57D969R, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” e del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna” in quanto delegata in base al provvedimento del Dirigente dell'Area per le Strutture Fondamentali Dott.ssa Roberta Cicerone n. 333 del 25/01/2023

E

la Dott.ssa Francesca Ferro, nata a _____ il _____ e residente a _____, Via _____,
– domiciliata a _____ in Via _____
- Codice Fiscale n. _____ (di seguito
anche “**il Prestatore/Lavoratore Autonomo**”),

congiuntamente anche per brevità definite “Parti”

PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente per oggetto “Attività di supporto all'orientamento, mediante laboratori didattici rivolti agli studenti di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Chimica”, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/11/2023, ha deliberato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 09/01/2024 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico n. 12 per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati ha proposto l'assegnazione dell'incarico al Dott.ssa Francesca Ferro;
- f) che la Dott.ssa Francesca Ferro è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) che la Dott.ssa Francesca Ferro risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che la Dott.ssa Francesca Ferro intende accettare l'incarico proposto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo di natura occasionale è riferito alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella "scheda progetto", allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto e al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto" la Prof.ssa Silvia Vicini, così come individuato nella "scheda".
2. In particolare, il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto è responsabile:
 - a) che la prestazione effettivamente resa, conformemente a quanto previsto degli artt. 2, 6, commi 1-3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
 - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, commi 4-9, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
 - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, 7 e 13 del presente contratto.
3. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere concluso entro l'**11/06/2024** e decorrerà dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web di Ateneo.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5) COMPENSO E MODALITÀ' DI LIQUIDAZIONE

1. Il compenso è fissato in euro **737,33** (settecentotrentasette/trentatre), al lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore. Il prestatore si impegna a dichiarare i redditi percepiti ai fini della tassazione INPS di cui alla L. 326/2003.
2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
3. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione del contratto, dietro presentazione di relazione entro 30 gg. dal ricevimento della stessa - e attestazione da parte del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
In ogni caso non sono ammessi pagamenti mensili

4. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente incarico.
5. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.
6. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
7. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita distinta di addebito; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.
8. Il corrispettivo sarà accreditato presso l'istituto di credito indicato dal prestatore.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione.
In caso di inerzia del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del Committente.
5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
6. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, il Committente (l'Università) chiederà che il prestatore stesso vi si conformi entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Committente (l'Università) potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.
7. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".
8. Il prestatore dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (1) e si impegna fin d'ora, nel caso eserciti in concreto poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i medesimi soggetti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

Art. 7) CLAUSOLA PENALE

1. In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto del Committente (Università) al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale indicato all'art. 4.

Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
3. Il prestatore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui al "*Documento di designazione a persona autorizzata al trattamento di dati personali*" allegato al presente contratto.
4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

Art. 9) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 10) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 12) PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

Art. 13) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può esercitare il recesso con preavviso di almeno 15 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.
2. Il Committente/L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r.), con preavviso di almeno 15 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
3. In ogni caso, il Committente/L'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 14) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 15) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviano agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 18) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Genova,

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa Francesca Ferro

Il Dirigente Area Strutture Fondamentali
Dott.ssa Roberta Cicerone
Per delega Rep. n. 333 del 25/01/2023
La Responsabile amm.va
Dott.ssa Carmela Brancati

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3
Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto
Prof.ssa Silvia Vicini

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Genova,

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa Francesca Ferro

Il Dirigente Area Strutture Fondamentali
Dott.ssa Roberta Cicerone
Per delega Rep. n. 333 del 25/01/2023
La Responsabile amm.va
Dott.ssa Carmela Brancati

La sottoscritta Francesca Ferro, qualora i dati dalla stessa forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Genova,

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa Francesca Ferro

Il prestatore dichiara, altresì, di aver ricevuto e preso visione del:

- *Documento di designazione a persona autorizzata al trattamento di dati personali*, allegato al presente contratto.

Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione del:

- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Genova”, disponibile all’indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa Francesca Ferro

ALLEGATI AL CONTRATTO

Allegato 1: Scheda descrizione attività di progetto come da bando

Allegato 2: Documento di designazione a persona autorizzata al trattamento di dati personali

SCHEMA PROGETTO

| |
|--|
| <p>Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: Prof.ssa Silvia Vicini: Professore ordinario a tempo indeterminato, referente regionale del Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Chimica</p> |
| <p>Obiettivo del progetto: Come da prassi consolidata negli anni precedenti, anche per il 2024 si intende proseguire con l'iniziativa rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, nell'ambito dei Percorsi di Competenza Trasversale e Orientamento (PCTO, ex ASL) in collaborazione con il Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Chimica, allo scopo di far maturare negli studenti una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. A tal fine, si rende necessario acquisire la prestazione di undici collaboratori per organizzare e gestire esperienze di laboratori didattico presso il DCCI. Tale iniziativa, nata nel 2009, ha dato prova di favorire il reclutamento dei corsi scientifici: infatti, ogni anno ritroviamo tra le matricole una decina di studenti che avevano partecipato allo stage e che mostrano consapevolezza nell'affrontare la vita universitaria. Nelle LINEE GUIDA PLS-POT 2021 - 2023, viene confermata la raccomandazione di collaborazione, non solo con gli insegnanti delle Scuole, ma anche con gli studenti universitari, in modo da favorire un'educazione tra pari, fondamentale per creare le condizioni di un buon orientamento; si riporta al punto B. Attività di tutorato: <i>“Le restanti risorse potranno essere utilizzate per la copertura delle attività di tutorato affidate a studenti o a ulteriori figure, adeguatamente formati, purché ne venga data adeguata motivazione nella presentazione dei progetti.”</i> Il valore dell'attività è stato riconosciuto non solo dagli insegnanti della Scuola, ma anche dalla letteratura nell'ambito della ricerca didattica, come è possibile verificare dalle pubblicazioni presenti su IRIS e di seguito riportate:</p> <p>2021. The Strange Case of Professor Promezio: A Cold Case in the Chemistry Museum In SUBSTANTIA, vol. 4, pp. 119-123, ISSN: 2532-3997, doi: 10.13128/Substantia-813 Alloisio, M.; Basso, A.; Carnasciali, M.M.; Grotti, M.; Vicini, S.</p> <p>2018. Improving the interest of high-school students toward chemistry by crime scene investigation In CHEMISTRY EDUCATION. RESEARCH AND PRACTICE IN EUROPE, vol. 19, pp.558-566, ISSN:1109-4028, doi: 10.1039/C7RP00232G Basso, A.; Chiorri, C.; Bracco, F.; Carnasciali, M. M.; Alloisio, M.; Grotti, M.</p> <p>2017. Improving the interest of high-school students toward chemistry by Crime Scene Investigation In New Perspectives in Science Education, Edition 6, p.1 Alloisio, M.; Basso, A.; Grotti, M.; Carnasciali, M.</p> <p>2016. Migliorare l'interesse degli studenti delle scuole superiori verso la chimica attraverso un'indagine sulla scena di un crimine In Didattica e saperi disciplinari, p.4 Basso, A.; Carnasciali, M.; Alloisio, M.; Grotti M.</p> <p>2014. Who killed Miss Scarlet? In International Conference Successful Educational Experiences and Didactic Guidelines in Science Teaching, p.16 Basso, A.; Grotti, M.</p> |
| <p>Oggetto della prestazione: “Attività di supporto all'orientamento, mediante laboratori didattici rivolti agli studenti di scuola secondaria di secondo grado nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Chimica”</p> |
| <p>Descrizione dettagliata della prestazione: Il percorso degli stage terrà impegnati i prestatori d'opera per quattro settimane, oltre a due/tre mezza giornate la settimana nell'arco di più settimane. Gli studenti di istituti di scuola secondaria di secondo</p> |

| |
|---|
| <p>grado (25-30 studenti a settimana), suddivisi in gruppi di cinque-sei, dovranno cimentarsi con esperienze di laboratorio, che verranno loro presentate dai tutor: lavoreranno in gruppo e stenderanno una relazione finale, sempre sotto la supervisione dei tutor (1 tutor ogni 5-6 studenti).</p> <p>Il successo dell'esperienza si basa sul coinvolgimento diretto dello studente in tutte le fasi del lavoro, dalla realizzazione degli esperimenti, alla discussione dei risultati, alle possibili spiegazioni e implicazioni, alla presentazione delle conclusioni, che sarà produttivo solo se verrà accompagnato, passo passo, da un tutor. Il prestatore, oltre a fornire assistenza in laboratorio, dovrà rilevare il riscontro degli studenti e supportare i docenti nella sua analisi, che costituirà il risultato atteso della prestazione.</p> |
| <p>Competenze richieste al prestatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea di primo livello in Chimica e Tecnologie Chimiche o Scienza dei Materiali, oppure laurea magistrale o specialistica preferibilmente in Scienze Chimiche e Chimica Industriale o affini a giudizio della commissione valutatrice. • Comprovata esperienza in laboratorio di chimica di almeno tre anni, anche maturata all'interno del corso di studi. |
| <p>Durata del progetto: La prestazione dovrà concludersi entro l'11 giugno 2024.</p> |
| <p>Compenso:</p> <p>Il compenso lordo onnicomprensivo per ciascun collaboratore è stabilito in € 800,00 comprensivo di ogni onere previdenziale e assistenziale anche a carico del Dipartimento.</p> <p>Compenso presunto lordo prestatore calcolato sull'importo minimo derivante dall'applicazione del regime fiscale più elevato e dei costi azienda derivanti: € 606,75</p> <p>Compenso presunto lordo prestatore calcolato sull'importo massimo derivante dall'applicazione del regime fiscale più elevato e dei costi azienda derivanti: € 737,33</p> <p>Gli importi di cui ai punti precedenti sono presunti e rappresentano il compenso lordo prestatore minimo e massimo che varierà a seconda del regime fiscale del vincitore e dei costi azienda collegati.</p> <p>Si ritiene tale compenso congruo, in quanto ci si è basati su compensi corrisposti negli anni precedenti per prestazioni analoghe.</p> |
| <p>Natura Fiscale della prestazione:</p> <p><i>Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere episodico quali studi, consulenze, etc.) e nell'ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo risultato che si propone di ottenere: lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, D.P.R. 917/86 TUIR);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR)</i> |

Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto
Prof.ssa Silvia Vicini
